

Contratti di conduzione, salari, prezzi nell'agricoltura trapanese del '400

I contratti agricoli che si rinvenivano a Trapani tra gli atti notarili del '400, che si conservano nell'Archivio di Stato della città, sono contratti *ad partes* per i vigneti (tabella I) e di gabella per i terreni seminativi (tabella II). Non risulta infatti che siano stati ceduti in gabella dei vigneti, e solo in una occasione fu concesso *ad partes* del terreno seminativo.

Il contratto *ad partes* si affermò in Sicilia nel XIII secolo, « in coincidenza con le censuazioni e le iniziative di miglioramento delle culture » (1), che sono una conseguenza della crisi del villanaggio siciliano che il Peri ha ampiamente documentato in un suo interessante saggio (2).

Tale tipo di contratto si usava generalmente per le trasformazioni culturali di terreno vacuo in vigneto, e talvolta anche in culture arboree o promiscue. Poteva essere *ad quartum* o *ad medietatem*. Col primo si concedeva del terreno per la piantagione di viti o alberi, il cui frutto nel terzo e quarto anno andava interamente al *plantator*, che dal quinto anno in poi avrebbe usufruito dei 3/4, perché 1/4 sarebbe andato al concedente (3). Col secondo, dopo 4-5 anni dalla piantagione, il fondo era diviso in parti eguali tra il *patronus* e il *plantator* (4).

Nel XIV secolo il deterioramento del potere statale, l'anarchia in cui cadde il Regno di Sicilia, le devastazioni cui furono sottoposti i campi e il brigantaggio che cominciava a diffondersi costrinsero gli abitanti delle campagne a cercare rifugio dentro i borghi e le città. Fu inevitabile la crisi dell'agricoltura siciliana, aggravata dalla depressione demografica e dalla peste del 1347-'48, che ridusse sensibilmente la popolazione siciliana: Trapani — secondo il racconto di Michele da Piazza — rimase « quasi populo viduata » (5).

In condizioni del genere non erano permesse le trasformazioni fondiarie: i contratti *ad medietatem* non vi accennano

più e si limitano a regolare soltanto la spartizione del frutto del vigneto (6).

Nel XV secolo, sotto Alfonso, la restaurazione dell'ordine spinse baroni e contadini nuovamente alla terra, sorsero nuovi centri abitati attorno ai castelli, si concessero nuove terre in enfiteusi, e agevolazioni e franchigie. Alfonso promosse l'incremento di culture arboree, della cerealicoltura e della vite, e tutelò con provvidenze varie il lavoro di massari e agricoltori (7).

Ma anche se la situazione dell'agricoltura migliorò rispetto al secolo precedente, i contratti *ad partes* che ho rinvenuto a Trapani si riferiscono soltanto alla spartizione *ad medietatem* del frutto del vigneto (*ad partes et medietatem fructus*), come dimostra la tabella I.

Premesso che la validità del contratto non supera mai i tre anni, in linea generale può dirsi che il conduttore fosse tenuto a legare le viti ai pali, a *purpaginare per medietatem* (cioè curare la propagginazione, ritengo contribuendo alla spesa in ragione di 1/2), a far eseguire la potatura da maestri esperti scelti dal proprietario, a zappare il vigneto (*ligonizzare*) diligentemente tre volte nei tempi debiti e consueti, a custodire il frutto e a vendemmiarlo a sue spese. Il padrone concedeva solitamente l'attrezzatura per la pigiatura e un mutuo in denaro, in parte subito e in parte al momento della potatura o di altri lavori. Avrebbe riscosso il mutuo alla scadenza del contratto e naturalmente metà del frutto per ogni anno. In un contratto risulta che il proprietario si assumeva anche l'intero onere della propagginazione. Non si accenna mai a concimazioni dei vigneti, che probabilmente non si eseguivano.

Interessante notare come i contratti si riferiscono a vigneti di parecchie migliaia di viti, a dimostrazione dello sviluppo assunto a Trapani dalla viticoltura sin dal '400.

Tra i proprietari di vigneti troviamo anche una chiesa e due ebrei (Salomone de Sammarrano, negoziante di animali, e Juda Chirusu). Le contrade più citate risultano Fontanelle, oggi periferia di Trapani, e Rachalgidi, che non sono riuscito ad individuare (tabella I).

* * *

Per i terreni seminativi, oltre ai contratti di gabella, ripor-

TABELLA I - CONTRATTI « AD PARTES ET MEDIETATEM FRUCTUS » DI VIGNETI A TRAPANI NEL '400

Notaio	Data	Proprietario	Conduttore	Numero delle viti	Contrada	Durata contratto (in anni)	Mutuo
Giovanni de Scannatello	sett. 1419	Chiesa de S. Giuliano de Luchisio	Nicolò de Iufisicarù	—	Burzueni	1	tarì 24
»	5-10-1419	Pretiosa vedova...	D.co de Angilo	—	Rachalgidi	3	tarì 36
»	9-10-1419	»	Onofrio Maltense e Andréa de Salerno	—	»	2	
»	22-11-1419	Salamone de Sammarrano	F.sco de Ligorio	4.000	»	—	
Giov. De Nurris	22-10-1420	Pietro Scurto	Andrea la Baccarata	10-11.000	(sulla strada per Palermo)	1	fiorini 4 subito e 4 per la potatura
Giovanni de Scannatello	7-10-1424	Giovanni de Naso	Giovanni Gambica	7.500	Fuldissensi	1	tarì 13 subito, tarì 3 in precedenza, tarì 3 per la potatura
»	7-10-1424	Bartolomea...	Nicolao de Bella	9.000	Garberii	—	
»	19-9-1425	Iura Chirusi	Raffo di Mazara	9.000	(in tre spezzoni)	2	onza 1 (1)
Giacomo Miciletto	2-10-1441	Andrea de Scigno	Simon de Benti-vegna e Filippo de Buzocta	—	Nadaris e Fontanelle	3	onza 1
Giovanni Forziano	25-9-1449	Giovanni de Saladino	—	10.000	Fontanelle	2	tarì 18 subito e tarì 6 per la potatura
Giovanni Forziano	28-9-1451	Onofria ved. Rug-giero de Turinella	Pietro Spena	4.000	Rachalgidi	2	onza 1
»	29-9-1451	Giuliano de Sigalesio	Antonio Maltense	—	Canneti	2	tarì 14 subito e tarì 4 in seguito
»	11-10-1451	»	(due contadini)	—	Ponti di Salemi	2	tarì 14 subito e tarì 16 per la potatura
»	29-10-1452	»	Antonio Vitellu	—	Fontanelle	2	fiorini 4 subito e tarì 6, a completamento di onza 1 (tarì 30), per la potatura

(1) Propagginazione a carico del proprietario.
N. B. fiorino = 6 tarì; onza = 30 tarì.

tati nella tabella II, ho trovato anche un contratto *ad partes* alquanto singolare. Risulta stipulato l'11 ottobre 1421 tra il nobile Roberto de Naso da una parte e Matteo de Furato e Pietro de Bonsignuri dall'altra, i quali tutti per l'anno in corso costituirono una società *ad faciendum campum* (8). Il contratto non prevede un rinnovo alla scadenza dell'anno.

Il de Naso partecipava alla società con l'opera e i servizi di 12 buoi e di tutti gli attrezzi necessari alla coltura di due *pariclate* (9) di terreno, e cioè *stragula*, *catenae*, *tredenti ecc.*, sia per arare che per seminare e trebbiare, come pure per fare il maggese ove i due contadini l'avessero voluto fare. Concedeva loro un mutuo di un'onza (10), e più precisamente tarì 15 subito e altri tarì 15 entro il tempo della semina. Si impegnava inoltre a fornire metà del seme necessario e a prestar loro il denaro per comprare l'altra metà; a concorrere per metà alle spese che si sarebbero fatte nel tempo in cui i buoi non avessero lavorato, cioè durante la sarchiatura (*czappuliatura*) e per la mietitura, mentre l'altra metà delle spese per i predetti lavori sarebbe stata affrontata dai due contadini.

Costoro partecipavano con i loro servizi (sono quindi escluse le prestazioni dei familiari) per tutto il tempo in cui i buoi avessero lavorato per la società (11), impegnandosi a fornire se stessi « *tam de vita quam de fornimentis et aliis necessariis* », cioè a vivere a proprie spese per tutto il periodo della società.

Dal raccolto il de Naso avrebbe tolto anzitutto il *terraggio*, in ragione della quantità seminata, e avrebbe avuto ancora metà del rimanente, mentre l'altra metà sarebbe spettata ai due contadini, i quali, nell'occasione, avrebbero restituito l'onza e il prestito ottenuto per comprare la loro metà di seme, pagando o in denaro o in grano, valutato al prezzo corrente nelle vendite da *borgesi* a mercanti (12).

Purtroppo, non so se contratti del genere costituissero l'eccezione o la regola nell'agricoltura trapanese del '400. Molto probabilmente l'eccezione. Ma se ulteriori ricerche, anche per altre parti dell'isola, riuscissero a provare che le clausole del contratto tra il nobile de Naso e Matteo Furato e Pietro de Bonsignuri non sono così singolari come oggi possono apparirci, si dovrebbe pensare che la condizione dei mezzadri sici-

liani era nel '400 molto più favorevole di quanto, ad esempio, non fosse nell'800, al tempo dell'inchiesta di Franchetti e Sonnino (13), oppure, nell'età moderna, quella dei mezzadri toscani (14). Anzi — e mi risulta per esperienza personale — sino all'immediato dopo guerra, i mezzadri siciliani non godevano ancora dei benefici dei quali usufruivano i due loro colleghi del '400.

A giudicare però dagli atti notarili, il contratto tipico dei terreni seminativi sembra fosse, nelle campagne trapanesi del '400, la gabella, che meglio faremmo a chiamare terraggio, perché veniva corrisposta in cereali, mentre la gabella era più propriamente la locazione su base monetaria (15). Anche questo tipo di contratto per il Peri si diffuse in Sicilia « contemporaneamente alle concessioni a censo », trovando « un punto di riferimento, se non l'ispirazione, nell'amministrazione del demanio regio e nella ingabelazione degli uffici, normale fin dalla epoca normanna » (16).

La tabella II ci offre alcuni contratti di gabelle di terreno seminativo, che ritengo si riferiscano ad estensioni modeste, le *parecchiate* (o *pariclate*), per le quali si pagavano non più di sei salme l'anno del cereale seminato, grano o orzo (evidentemente la *parecchiata* non doveva essere superiore a sei salme di terreno seminativo, e forse addirittura molto meno (17). In una sola occasione si ingabellò anche una *senia* (orto) per un corrispettivo in moneta, pagabile in tre rate secondo la consuetudine.

Questo tipo di contratto aveva validità triennale o quadriennale, cioè per un'intera rotazione: il campo di solito il primo anno veniva lasciato a maggese (18) e negli anni seguenti veniva seminato per due o tre anni. L'anno del maggese non si pagava terraggio.

Il contratto del 15-11-1442 era valido per quattro anni ed è l'unico in cui al conduttore sia stata mutuata una somma in moneta (un'onza), pagabile alla scadenza dello stesso contratto.

Solitamente il conduttore era tenuto a consegnare i cereali ad ogni raccolto e posto Trapani. Non sappiamo se il giudeo Giovanni de Tobia, gabelloto di Alemannus Zuccala nel 1437, è lo stesso proprietario dell'orto ingabellato quattro anni dopo a Nicolò de Mundino. Se è la stessa persona, l'affittanza della

TABELLA II - CONTRATTI DI GABELLA DI TERRENO SEMINATIVO A TRAPANI NEL '400

Notaio	Data	Proprietario	Conduttore (o gabelloto)	Durata contratto (in anni)	Quantità del terreno	Uso del terreno	Gabella (o affitto) annuale
Giovanni de Scannatello	22-4-1426	Artale Tuscano	Simone Filecha	3	parecchiata 1 e 1/2	—	Salme 9 di cereali (il 1° e il 2° anno di frumento e il 3° di orzo)
»	25-4-1426	F.sco de Sigerio	Giuliano di Rigina	3	parecchiata 1	—	Salme 6 di cereali (il 1° e il 2° anno di frumento e il 3° di orzo)
»	5-12-1434	Guglielmo de Bandino	Pietro de Ganyusu e Antonio de Maniabarda	3	(1)	maggese 1° anno seminerio 2° e 3° anno	Salme 13 di cereali (salme 8 di frumento e salme 5 di orzo) il 2° e 3° anno; niente il 1° anno
»	29-10-1437	Alamannus Zuccalà	Giovanni de Tobia	3	parecchiata 1/2	maggese 1° anno seminerio 2° e 3° anno	Salme 3 di cereali (salme 2 di frumento e salma 1 di orzo) il 2° e 3° anni; niente il 1° anno
Giacomo Miciletto	4-9-1441	Giovanni de Tobia	Nicolò de Mundino	3		orto (senia)	Onze 3, pagabili ogni quadrimestre, secondo la consuetudine
»	5-11-1442	Gilberto de Ferro	Giovanni de Chambrà	4	parecchiata 1	maggese 1° anno seminerio 2°, 3° e 4° anno	Salme 5 di cereali (2/3 di frumento e 1/3 in orzo) il 2°, 3° e 4° anno; niente il 1° anno

(1) Con uso di acqua, casa e fuoco.

mezza *parecchiata* potrebbe spiegarsi con la vicinanza del terreno a qualche suo possedimento.

Alla metà del secolo appartengono due contratti chiamati *a strasatto* e riferentisi allo stesso appezzamento di terra adibito a pascolo. Per mezzo del primo, Guglielmo de Crapanzano, nobile trapanese, concedeva per tre anni le sue terre in contrada *in mezzo di li dui flumi* a Michele Testayti per pascolarvi le sue vacche. Questi avrebbe usufruito anche del *marcato* (recinto, quasi sempre all'aperto, che serviva da stalla, con annessi spesso un pagliaio e una rudimentale cucina, anch'essa all'aperto, per la preparazione dei foraggi), nel quale già teneva le vacche, dell'acqua, legna, erbe e altri diritti, pagando ogni anno onze 6, un gencone, un cantaro (kg 80) di cacio di vacca, 1/2 cantaro di caciocavallo, una quartara di burro.

E' questo l'unico canone in denaro, carne e latticini, ed è dovuto alla particolare destinazione del terreno, che a giudicare dalla gabella dovrebbe avere una buona estensione.

Il Crapanzano con lo stesso contratto concedeva ancora una *parecchiata* delle predette terre, a scelta del Testayti, da utilizzare a maggese nel primo anno e a semina negli altri due, per un canone di salme 6 di cereali (2/3 in frumento e 1/3 in orzo) per ognuno dei due anni della semina (19).

Questo contratto mi pare confermi che a Trapani si aveva una rotazione triennale: maggese, semina, semina. Molto probabilmente dopo il secondo anno di semina, il terreno veniva adibito a pascolo per uno - due anni.

Sei mesi dopo, il Testayti, per un motivo che non ci è noto, cedeva con un secondo contratto i suoi diritti sul pascolo, per lo stesso canone annuo e limitatamente agli altri due anni restanti, al nobile trapanese Giacomo de Barlotta, a cui cedeva anche la *parecchiata* per i due anni della semina: l'umidità che ha scolorito la scrittura del registro notarile non mi consente di rilevare il canone annuo della *parecchiata*. Presumo comunque che sia la stessa gabella che il Testayti pagava al Crapanzano (20).

Non ho trovato alcuna notizia di terreni adibiti a prato, in cui cioè l'erba non viene data in pascolo agli animali ma è destinata ad essere falciata per farne fieno. Non è possibile

tuttavia affermare con certezza che i trapanesi non riservassero a prato una parte dei loro campi, anche se ad esso nel Medio Evo si attribuiva scarsa importanza (21).

L'olivo doveva essere scarsamente coltivato, perché non solo non si trova traccia di oliveti, ma l'olio viene talvolta importato da Gaeta (22), assieme al lino (23), in cambio di pelli non conciate (24).

* * *

Alcuni atti riguardano censuazioni enfiteutiche in perpetuo di vigneti, terreni e un orto, con la clausola che se per tre anni il censo non fosse stato pagato, il fondo sarebbe ritornato al concedente o ai suoi eredi.

La pratica delle censuazioni di terre a titolo di enfiteusi perpetua si era diffusa in Sicilia sin dal terzo decennio del XIII secolo e contribuì — secondo il Peri — al superamento del villanaggio (25). Con l'enfiteusi il concedente conservava la sensazione di non spogliarsi dei suoi beni, e di « non scendere » quindi nella scala sociale ed economica, e il beneficiario si assicurava una fonte di lucro duratura, trasmissibile agli eredi e anche commerciabile (26). Sotto forma di locazione a censo, l'enfiteusi rappresentava inoltre una via per alienare beni delle istituzioni ecclesiastiche, demaniali e feudali (27). Concorro con il Peri (28) e il Ruini (29) sulla funzione positiva delle censuazioni per la vita agricola siciliana, perché oltre a frazionare la proprietà terriera, con tutte le conseguenze positive che ciò comporta, consentirono trasformazioni e miglioramenti culturali notevoli (30). Ne abbiamo un esempio a Trapani, quando da parte di una nobildonna si concesse a censo del terreno vuoto a patto che vi si impiantasse un vigneto (31).

Nel 1419 una vigna di 1000 viti si cedette a Giovanni Pisano da parte del nobile Bartolomeo de Morana e della sorella per un censo annuo di 4 tari (32), e l'anno successivo un'altra di 15.000 viti, in contrada Misiligiafari, fu ceduta dai nobili Giovanni Ferro e moglie per una somma molto più modesta, una onza l'anno, cioè 30 tari (33). Di un'altra cessione di 5000 viti, con comunità di casalini e pozzo, da parte di Giovanni de Orladini in favore di un muratore, Giovanni Bonfanti, non cono-

sciamo il canone, perché alcune parti del contratto non si riescono ad interpretare (34).

La lettura di altri atti notarili, non utilizzati per il presente lavoro, come pure la conoscenza delle vicende di Trapani nel '400, consentono di poter affermare che i concedenti appartengono a famiglie tra le più in vista, sia per nobiltà che per censo. E non solo i Morana, che nel 1488 otterranno il privilegio di poter costruire una salina (35), i Ferro e gli Orlandini, ma anche i de Naso, i Tuscano, i de Sigerio, i Crapanzano, gli Impuyata, i Navarra ecc., che compaiono negli altri contratti come concedenti o proprietari.

A giudicare dai contratti enfiteutici sopracitati, si dovrebbe pensare che i censi annui dei vigneti fossero a Trapani piuttosto bassi (2-4 tarì al migliaio), specialmente se si mettono in relazione con i prezzi di vendita dei vigneti. Nel 1429 un migliaio di viti si vendevano, infatti, in ragione di onze 3.3.2.1. (tarì 93.2.1.) (36), e nel 1452 per circa onze 3.18 (tarì 108) (37). Un canone enfiteutico di 4 tarì non costituirebbe quindi neppure il 5% del capitale.

Il terreno vacuo, da piantare a vigneto o da adibire a semina, sembra si cedesse per molto meno. Nel 1425 la nobile donna trapanese Desiderata, vedova de Sigerio, cedette in enfiteusi 4 tumoli di terreno (1/4 di salma) da piantare a vigneto, al censo annuo di tarì 3,5, pari cioè a tarì 13 a salma (38). Nel 1441 una salma di terreno vacuo in contrada Bonagia, a 3-4 chilometri da Trapani, fu venduta invece per onze 2.10, di cui tarì 20 in contanti e onza 1.20 pagata in precedenza (39). Nel 1444 due *parecchiate* di terra in contrada Sabuxa si cedettero, « cum pacto redimendi » entro 29 anni, dal nobile Giovanni de Navarra a Calzarano de Curtibus, per onze 22, cioè onze 11 a *parecchiata* (40).

Tra le cessioni enfiteutiche si incontra anche un orto in contrada Fagnore, ceduto dal giudeo Lucio Cuino ad Antonio de Galluzzo per un canone annuo di onze 2.9, pagabile metà a fine aprile e metà a fine agosto (41).

I dati a nostra disposizione sono indubbiamente scarsissimi per consentirci di istituire rapporti sicuri tra canoni enfiteutici e prezzi, sia per i vigneti che per i terreni seminativi. Mi pare

però possa affermarsi con certezza che il prezzo di vendita dei vigneti era allora piuttosto alto, specialmente se lo mettiamo a confronto con quello di altri immobili. Con un migliaio di viti, ad esempio, sarebbe stato possibile comprare « *domunculam unam* », con comunità di cortile, pozzo, pila e fognatura, nel quartiere S. Pietro, proprio al centro della città, che fu venduta per onze 3 contanti (42), mentre era possibile permutare un fondo di 4000 viti, con annessi un po' di terra vuota e un tugurio, gravato per di più di un censo annuo di 7 carlini e grani 5 (tarì 3.15), per una casa di due vani nel quartiere S. Spirito (43).

* * *

A dimostrare la diffusione della viticoltura nelle campagne di Trapani sin dal '400, penso possono servire i contratti di prestazione d'opera dei vignaiuoli (tabella III), dai quali si rileva come esistessero consuetudini ben definite per quanto riguarda i compensi in natura, tanto che i notai parlavano a volte di « diritti consueti ». Quali erano questi diritti, oltre il salario mensile in moneta? Credo di non errare se li riduco ad una « pezza » di formaggio, due quartare di « vino piede » (vinello) e due di « vino capo » (quartara = litri 8,596) per ogni mese della prestazione, che durava solitamente da settembre-ottobre a tutto maggio. Una volta in cui il padrone non poté fornire vino capo e formaggio, per sette mesi e mezzo, si valutarono tarì 8 (44); e in un'altra occasione, per lo stesso periodo, il formaggio si valutò carlini 9 (tarì 4.10) (45). Se ne deduce che i *diritti consueti* si aggiravano complessivamente su un valore di 10-12 tarì, ossia un tarì e mezzo al mese, da aggiungere al compenso in denaro.

Il vignaiuolo del nobile Bartolomeo de Morana percepiva, nel 1425-26, oltre ad un salario tra i più alti, anche mezzo rotolo di carne (grammi 400 circa) ogni giorno « *quo comeduntur carnes* ». Poteva considerarsi indubbiamente un privilegiato!

Si può dire che, nella prima metà del '400, i salari mensili a Trapani si mantengono costanti. Le eccezioni trovano una loro giustificazione che conferma la mia impressione: le punte di 15-16 tarì sono dovute alla limitata durata dell'impegno, che probabilmente ha maggiorato il compenso monetario mensile, e nel caso dei 16 tarì anche alla probabile esclusione dei com-

pensi in natura. Mi stupiscono invece i tarì 16.8 del 1419, tanto più che contemporaneamente altri vignaiuoli vennero assunti con salari più bassi, che considero normali.

Dopo i macellai, il cui salario è il più alto, e il cameriere, i vignaiuoli risultano i meglio retribuiti. Salari inferiori avevano i vaccari e i lavoratori agricoli, dei quali sconosciamo i *diritti consueti*, ma è molto probabile che riguardassero anche il vitto. Il loro salario in denaro risulterebbe altrimenti alquanto inferiore a quello percepito contemporaneamente da lavoratori agricoli giornalieri in Sicilia (46) e nella stessa Trapani (47).

Anche per i vaccari vale quanto si è detto per i vignaiuoli: il riferimento ai *diritti consueti*, senza che si specificino in particolare, dimostra un notevole sviluppo dell'allevamento dei bovini. I vaccari erano tenuti a servire notte e giorno, e avevano la possibilità di tenere nella mandra in cui servivano anche le loro bestie, naturalmente a pagamento. E' il caso del vaccaro di Angelo Sardo che, per 5 mesi di pascolo delle sue 5 vacche, avrebbe dovuto pagare tarì 20, da detrarsi dal suo salario di tarì 10 al mese (48). Anche allo *stutiferum* di Francesco de Abrignano (*stutiferum* forse corrisponde a vaccaro) era consentito di tenere le sue 30 vacche nella masseria dell'Abrignano, dietro pagamento di tarì 3 per ognuna, cioè tarì 90 in tutto, pari al salario che egli avrebbe dovuto percepire (49). Praticamente lo *scutiferum* serve l'Abrignano senza alcun compenso monetario, per le sole due salme di grano e il pascolo delle sue 30 vacche, che gli davano certamente un buon utile.

Talvolta tra vaccari proprietari di vacche e il padrone di una mandra si stipula una vera e propria società, come fecero, ad esempio, Antonio de Prinzivalle e Savarino Testayti, i quali misero assieme per tre anni le loro vacche, dopo averle debitamente numerate. Savarino avrebbe posto nella società la sua opera di *curatolo* (soprintendente) con un compenso di onze 4 l'anno, del figlio Tommaso per onze 2 l'anno e di un suo schiavo negro per onze 3 l'anno, mentre Antonio avrebbe anticipato tutte le spese necessarie. I vitelli nati nel triennio sarebbero stati marcati col marchio del Prinzivalle e divisi, alla scadenza del contratto, in proporzione alle quote di ognuno. Ogni anno invece si sarebbero fatti dei conti parziali, per dividere, sempre

TABELLA III - COMPENSI DI PRESTAZIONI D'OPERA DI LAVORATORI AGRICOLI E ARTIGIANI A TRAPANI NEL '400

Qualifica	Durata	Compenso per tutta la durata		Compenso mensile (in tari)	Azienda	Notaio	Data contratto
		in denaro	in generi				
Bordonaro (1)	1 anno	onze 3 + tari 0.10 la settimana	1 tumulo di grano la settimana, 1 pezza di formaggio al mese, canne 3 di albagio e suole per suo uso	9	Giovanni de Lulinu	G. Forziano	29-10-1452
Cameriere	»	onze 6.6	—	15.10	Filippo Crapanzano	»	13- 4-1450
Garzone bottaio (2)	5 anni	—	vitto, calzature, indumenti	—	Matteo de Luchia	G. Scigno	6-11-1469
Garzone calafato	3 anni	—	vitto, vino, calzature, indumenti	—	Antonio de Palermo	G. Forziano	2- 7-1453
Garz. calzolaio (3)	3 anni	—	solite condizioni	—	Giovanni Tarifa	»	2-10-1459
»	1 anno	tari 20	—	1.13.2	Antonio de Salvo	»	19-11-1463
Garz. carpentiere	3 anni	onze 2.18 (4)	vitto e alloggio	—	Guglielmo de Mineo	G. Miciletto	1- 4-1442
Garzone cordaio	2 anni	—	vitto, alloggio, indumenti, calzature	—	Giovanni lu Monacu	G. Forziano	5- 3-1450
» (5)	6 anni	—	idem + vino	—	Jacopo Lu Russellu	»	15-11-1451
» (6)	6 anni	—	idem + vino	—	Nicolò Lo Crastu	»	31- 1-1452
Garzone fabbro	1 anno	fiorini 8½	—	4.5	David Chirusu	Notaio Ignoto	1422-23
» (1)	»	onze 1.3	vitto e alloggio	2.15	Kute de Natamen	G. Miciletto	11-10-1441
» (1)	»	—	—	—	Chuche de Naman e Chaini di Naman	G. Forziano	30- 9-1451
Garz. di Masseria	1 anno	fiorini 12.2	forniture consueti	6.3	Guglielmo Stamathu	G. Scannatello	1- 3 1428
» (7)	»	fiorini 9½	forniture consueti	4.9	Andrea de Lu Trenta	»	8- 3-1428
Garz. muratore	5 anni	—	vitto, calzature, indumenti	—	Thomaso de Fadalono	»	18-11-1419
»	4 anni	tari 18 (il 4° anno)	vitto, alloggio, indumenti	1.10	Giovanni Bonfanti	»	6-12-1423
Lavorat. agricolo	3 mesi	—	diritti consueti	11	Giovanni Castagnola	»	27-11-1419
»	1 anno	fiorini 18	diritti consueti	9	Jacopo Pipi	G. Forziano	13- 2-1452
Macellaio	3 mesi	—	alloggio, teste e interiora degli animali macellati	21	Lenchi de Roma	G. Scannatello	30- 5-1424
Macellaio	(8)	—	—	20	Antonio de Princivalli	G. Forziano	18-12-1452
Mugnaio	(9)	—	canna 1½ di albagio, suole per suo uso	6	Riccardo de Sigerio	»	24-11-1452
Vaccaro	1 anno	onze 3.6	diritti consueti	8	Jacopo de Pace	G. Scannatello	Gen. Feb. 1428

	1 anno	fiorini 17	diritti consueti	9	Artale Toscano	»	5-12-1441
»	»	fiorini 10	diritti consueti + ½ cantaro di formaggio	5	Angelo Sardo	»	5- 3-1442
»	»	fiorini 17	diritti consueti	9	Giovanni de Li Stivali	G. Forziano	16-10-1452
»	mesi 6, gg. 10	—	a la scarsa	10	Franc. de Princzivali	»	20-11-1452
Vignaiuolo (11)	16-10-1419 31- 5-1420	onze 2.14.10	diritti consueti	10	Pietro de Florio	G. Scannatello	16-10-1419
»	»	onze 4.3	diritti consueti	16.8	Nicolò de Brina	»	»
»	23-10-1419 31- 5-1420	fiorini 16	diritti consueti	12.14	Nicolò de Buzocta	»	23-10-1419
»	15-10-1420 31- 5-1421	onze 3	1 vegete vino piedi, tarì 8 per il vino capite e formaggio consueto	12	Nardo Grassu	G. de Nurris	1-10-1420
»	9 mesi	fiorini 19	diritti consueti	12.12	Giovanni de Naso	G. Scannatello	11-10-1423
»	1-10-1424 31- 5-1425	fiorini 18	vini consueti, 8 pezze di formaggio, ½ rotolo di carne (12)	13.10	Bartolomeo Morano	G. Scannatello	16-10-1424
»	1-11-1425 31- 5-1426	onze 2.16	diritti consueti	10.17	Federico de Carioso	»	25-10-1425
»	4 mesi	—	diritti consueti	11	Roberto de Afinara	»	6-11-1425
»	9 mesi	onze 3.27	diritti consueti	13	Antonio de Lulinu	»	15- 4-1429
»	8 mesi	onze 3.18	diritti consueti	13.10	Tomaso Corso	G. Miciletto	25- 9-1441
»	8 mesi	onze 3.8	diritti consueti	12.5	Tomaso Corso	»	»
»	8 mesi	fiorini 16	diritti consueti	12	Filippo de Catania	G. Forziano	4- 9-1449
»	9- 3-1450 31- 5-1450	—	—	16 (13)	Mastro Nicolò de Chaudino	»	9- 3-1450
»	9 mesi	fiorini 19	diritti consueti	12.12	Salvatore de Sigerio	»	1-11-1450
»	6- 9-1451 30- 4-1452	—	diritti consueti	12	Jacopo Lu Russellu	»	6-11-1451
»	5 mesi	—	diritti consueti	15	Muxa e Machaluso Chilfa	»	22-11-1451
»	9 mesi	fiorini 18	diritti consueti	12	Jacopo Michiletto	»	19- 9-1452
Salatore	11 mesi	onze 4.12	alloggio e vino e companatico nei giorni di lavoro	12	Andrea de Impuyata	G. Miciletto	1- 9-1441
Stivatore	stagionale	onza 1	—	—	Giacomo de Lino	G. Forziano	16-10-1459

NOTE: (1) Giudeo. (2) Fanciullo di 11 anni. (3) Catalano. (4) Per i primi due anni il salario sarebbe stato di tarì 24 anni, il terzo anno di onza 1. (5) Bambino di 4 anni. (6) Bambino di 8 anni. (7) « Puer ». (8) Dal 26 Dicembre a Carnevale. (9) Dal 23-11-1452 al 31-5-1453 nel mulino sito in contrada « li chaurini ». (10) « Scutiferum » (11) Il contratto stabilisce che il vignaiuolo si sarebbe assentato dal lavoro 3 gg. a Natale e 3 gg. a Pasqua; per altre assenze gli sarebbe stata tolta la giornata. (12) La carne veniva data ogni giorno « quo comeountur carnes ». (13) Il padrone lo paga in parte con un ronzino valutato onza 1, che il vignaiuolo avrebbe scontato per metà lavorando e per l'altra metà con pagamento al successivo settembre.

proporzionalmente, l'eventuale guadagno della vendita dei formaggi, dopo aver dedotto le spese (50).

I vaccari, come anche gli altri salariati di cui parla la tabella III, compresi i garzoni, non potevano per alcun motivo allontanarsi dal luogo di lavoro senza licenza del datore di lavoro, pena gravi multe e la rifusione dei danni. I garzoni inoltre quasi sempre convivevano con i maestri, che li nutrivano, li vestivano e insegnavano loro l'arte. La loro età oscillava dai 4 agli 11 anni e non ricevevano alcun compenso in moneta. Solo il garzone del carpentiere ebbe un compenso monetario, che sarebbe dovuto leggermente migliorare dopo due anni di apprendistato. A costui veniva anche riconosciuto il diritto di allontanarsi al tempo della pesca del tonno, a patto che rifondesse il maestro dei danni che la sua assenza gli avrebbe causato (51).

Tre contratti di prestazione d'opera si riferiscono a cordai. Costoro dovevano svolgere una notevole attività connessa con lo sviluppo dei traffici portuali. A Trapani esisteva, proprio nei pressi dell'Arsenale, un quartiere chiamato de « *li curdari* » (52) e anche oggi esiste una via Funai, sita appunto nella zona del vecchio porto. Un cordaio, maestro Jacopo de Lurus-sellu, era anche proprietario di un vigneto che richiedeva le prestazioni stagionali di un vignaiuolo.

Assieme ai cordai troviamo anche un calafato.

Nella azienda di Andrea de Impuyata era impiegato un saraceno, Ali de Fesi, il cui compito consisteva nel preparare il sego, salare i cuoi e porli al sole, fabbricare candele e preparare formaggi e caciocavallo.

I fabbri di cui abbiamo notizia sono tutti ebrei ed ebrei risultano due dei loro tre garzoni. Quasi sempre ebrei sono anche medici, orefici, pellai, carpentieri incontrati nei vari atti notarili.

* * *

Le tabelle IV, V, VI riguardano i prezzi di alcuni prodotti e animali. Sono, purtroppo, alquanto frammentari e potrebbero spingerci a delle considerazioni errate. Sembrerebbe, ad esempio, che dopo il 1441, il prezzo del frumento sia triplicato rispetto ad un quindicennio prima, ma il prezzo dell'orzo nel 1419 e nel

1428 mi fa pensare che i tre tarì a salma del frumento nel 1423 e 1425 siano dovuti a particolari congiunture del mercato (tabella IV). A proposito del frumento, deve notarsi piuttosto

TABELLA IV - PREZZI DI ALCUNI PRODOTTI AGRICOLO-PASTORALI
A TRAPANI NEL '400 (in onze)

Prodotto	Quantità trattata	Prezzo Com- plessivo	Modalità di pagamento	Prezzo unitario	Data contratto
Caciocavallo	(1)	—		0.9	D.N. 19-1-1435
»	(1)	—		0.7.10	M. 28-11-1441
»	(1)	—		0.6.7.3	M. 19-6-1442
Form. pecorino	(1)	—		0.7	M. 28-11-1441
Form. vacchino	—	—		0.4	S. 20-12-1423
»	(1)	—		0.5	M. 5-9-1441
»	(1)	—		0.5	M. 28-12-1441
»	(1)	—		0.6	M. 8-2-1442
»	(2)	—		0.6	M. 19-2-1442
»	(1)	—		0.4.5	M. 19-6-1442
»	(2)	—		0.10	F. 19-3-1450
»	c.ra 60	20	a 4 mesi	0.8	Scr. 20-10-1469
»	(1)	—		0.3	S. 28-10-1469
Frumento	S. 300	—	come pagamento di un debito		
»	S. 500	10		0.3	D.N. 5-1-1425
»	S. 8	2.28	entro luglio	0.11	M. 4-12-1441
»	S. 90	19	10 novembre	0.6	F. 15-10-1459
»	S. 20	9.10	entro settembre	0.14	F. 21-1-1463
»	S. 1000	391.20	a richiesta del venditore, onze 60 a 4 mesi	0.11.15	F. 14-9-1469
»	S. 6	2	a 4 mesi	0.10	Scr. 2-10-1469
»	S. 100	35	onze 20 occonto e onze 15 alla consegna del frumento	0.10.10	Scr. 5-10-1469
»	S. 70	—	1/2 in denaro a Palermo e 1/2 in panni maiorchini entro aprile	0.11.10	Scr. 14-11-1969
»	S. 22	6.29		0.9.10	Scr. 9-12-1469
Mosto	veg. 18	11.6		0.28	S. 8-10-1425
»	veg. 1	0.22	a Pasqua	0.22	F. 15-10-1462
Olio	c.ra 5	6.20		1.10	F. 8-3-1463
»	c.ra 3	4.12	a settembre	1.14	F. 9-3-1463
»	c.ra 8.2	10.28	a 4 mesi	1.10	F. 9-3-1463
»	c.ra 5	6.20	a 4 mesi	1.10	F. 14-3-1463
Orzo	S. 50	14.5		0.8.10	S. 29-9-1419
»	S. 4	0.26	dopo Pasqua	0.6.10	D.N. 12-1-1428
Pelli di gencone	(1)	—		0.4	I. 7-10-1422
»	—	—		0.7.10	M. 15-12-1441
Pelli di vacca	(1)	—		0.3	I. 7-10-1422
»	—	—		0.6	M. 15-12-1441
Pelli di vitello	(1)	—		0.1	I. 7-10-1422
Sego	—	—		0.15	D.N. 17-4-1429
Tonnina	b. 8	0.24	agosto	0.3	D.N. 9-7-1435

NOTE: (1) Tutto il prodotto della stagione. (2) Posto Trapani.

N. B. Caciocavallo, formaggi, olio, sego si vendono a cantara (c.ra); frumento e orzo a salma (S.); mosto a vegeti (veg.); pelli a numero; tonnina a barili (b.).

D. N. = De Nurris; M. = Miciletto; S. = Scannatello; F. = Forziano; Scr. = Scigno; I. = Ignoto.

che il prezzo unitario di grossissimi quantitativi non è inferiore a quello di quantitativi più modesti. Non può però negarsi, attorno alla metà del secolo, una certa tendenza all'aumento, direi quasi al raddoppiamento, di alcuni prezzi rispetto agli anni '20 (formaggio vacchino e pelli).

TABELLA V - PREZZI DI ALCUNE MERCI A TRAPANI NEL '400 (in onze)

Genere	Quantità trattata	Prezzo Com-plessivo	Modalità di pagamento	Prezzo unitario	Data contratto
Barili vuoti	n. 1050	7.21	onze 2 subito e il resto entro 5 mesi	0.22 (1)	S. 20-11-1419
Cannavazzo	c. 40	1	entro agosto	0.0.15	F. 21.6-1463
Ferro veneto	c.ra 4.55	4.15	a 1 anno	1 (circa)	F. 15-11-1459
Ferro pisano	—	—	a 1 anno e 3 mesi	0.26	F. 19-1-1463
Lino	c.ra 1.31	2.18.12	entro giugno	2	S. 6-12-1419
»	c.ra 1.53	2.1.4	1/2 a maggio e 1/2 a giugno	1.10	D.N. 21-4-1429
»	c.ra 2	3.10	a 2 anni	1.20	F. 4-12-1449
» (2)	c.ra 2.62	5.7.4	a richiesta	2	F. 18-12-1449
»	c.ra 3.91	5.15.10		1.15 (circa)	F. 19-9-1449
Panno di berui	c. 5	2.17	a 4 mesi	0.15.8	D.N. 30-8-1435
» di Londra	c. 2	1.27	a 7 mesi	0.28.10	F. 1-12-1459
» di Milano	c. 5	2.20	a settembre	0.16	Scr. 30-10-1469
» maiorchino	c. 2	0.23.5	a 3 mesi	0.11.12.3	F. 11-9-1469
Seta carmisina	once 3½	0.21	a 4 mesi	0.6	F. 21-6-1463
Tela	c. 14½	10.4.17.2	a 5 mesi	0.2.2.3	F. 8-12-1462
Zolfo	c.ra 40	1.10		0.4	F. 19-10-1459

NOTE: (1) Prezzo di un centinaio. (2) Lino gaetano, cioè di Gaeta.

c = canne; c.ra = cantara.

* La lettera che precede la data di ogni contratto è l'iniziale del cognome del notaio che lo ha stipulato.

Quasi costante si presenta il prezzo del lino (tabella V) e degli asini (tabella VI). Certe variazioni piuttosto sensibili nel prezzo degli animali ritengo siano dovute a particolari caratteristiche degli stessi animali che le fonti tacciono. Sembra però che i bovini costassero in genere molto meno degli equini, asini compresi.

* * *

Sarebbe interessante a questo punto analizzare il rapporto salari-prezzi, per determinare il variabile potere d'acquisto dei redditi in termini di beni di largo consumo. Ma le tabelle dei prezzi ci offrono — come ho già detto — dati troppo episodici e limitati soltanto a pochi beni.

E' certo, comunque, che le condizioni di lavoro continuarono ad essere sino al secolo scorso ancora quelle del XIII secolo, quando nei maggiori comuni dell'isola acquistò forza di legge l'usanza consuetudinaria di obbligare i lavoratori a prestare servizio *ab ortu solis usque ad occasum*, e pene severissime punivano i padroni che avessero voluto migliorare i salari stabiliti dalle consuetudini locali o concesso qualche ristoro a quei contadini i quali, per la lontananza del centro abitato, si fossero fermati a dormire sul luogo di lavoro (53).

Ho invece l'impressione — basata sui risultati delle mie ricerche sui prezzi e salari a Trapani nel XVII e XVIII secolo,

TABELLA VI - PREZZI DI ANIMALI A TRAPANI NEL '400 (in onze)

Animale	Quantità trattata	Prezzo Com- plessivo	Modalità di pagamento	Prezzo unitario	Data contratto (*)
Asino	1	1.6	a giugno	1.6	S. 2-11-1419
»	1	0.20		0.20	S. 1-12-1423
»	1	1.6	a settembre	1.6	D.N. 23-4-1428
»	1	1.12	in diverse rate	1.12	F. 17-10-1450
»	1	1.6	a giugno	1.6	Scr. 9-12-1469
Bue	1	0.24	a luglio	0.24	S. 23-10-1419
»	1	0.26	ad agosto	0.26	I. 18-10-1422
»	2	2	entro 1 anno	1	F. 16-10-1450
Cavallo	1	3.18		3.18	Scr. 5-10-1469
Genco	18	7.1.10	a 3 mesi	0.11.15	M. 21-7-1441
Gencone	2	1.15	ad agosto	0.22.10	F. 23-2-1450
»	20	8	contanti	0.12	F. 14-10-1462
Giovenca	1	1.6	a Pasqua	1.6	S. 16-10-1419
Giovenco	1	2.1	1/2 a giugno e 1/2 a settembre	2.1	S. 27-11-1419
»	1	2		2	D.N. 4-5-1437
Mula	1	2.12	entro 15 mesi	2.12	S. 4-6-1425
»	1	2	a 4, 8, 12 mesi	2	M. 16-10-1441
»	1	4	onze 1.18 contanti, tari 12 a 1 mese, onze 2 a fine agosto	4	M. 1-2-1442
»	1	3	a 1 anno	3	Scr. 5-10-1469
Mulo (1)	1	5	a 1 anno	5	S. 31-10-1419
»	1	2.18		2.18	S. 9-12-1423
Ronzino (1)	1	2.12	entro 1 anno in tre rate	2.12	Scr. 12-9-1469
»	1	1.27		1.27	Scr. 14-11-1469
Vacche	20 (2)	8	onze 3 ad agosto e 5 all'altro agosto	—	S. Ott.-Nov.1419
»	22 (3)	5	probabilmente contanti	—	S. 1-3-1425

NOTE: (1) Con la sella. (2) Nove delle quali con i vitelli. (3) Quindici con i vitelli e sette « strippe » (cioè non figliate).

* La lettera che precede la data di ogni contratto è l'iniziale del cognome del notaio che lo ha stipulato.

non ancora pubblicati, e di un mio breve saggio sui prezzi a Salemi (54) — che nel '400 il potere d'acquisto dei salari dei braccianti agricoli del trapanese dovesse essere di parecchio superiore rispetto al '6 e '700, quando i prezzi di grano olio e formaggio (ed è naturale, anche di altri generi) si ritroveranno di moltissimo aumentati, mentre lo stesso non può dirsi per i salari, che nel frattempo hanno subito soltanto lievi aumenti (55).

Nei secoli successivi al '400, il potere d'acquisto dei salari dei braccianti agricoli sarebbe quindi diventato sempre più insufficiente ai loro bisogni quotidiani, contribuendo in maniera notevole ad accrescere il triste fenomeno del brigantaggio e del vagabondaggio (56).

Forse una spiegazione del mancato aumento dei salari potrebbe ricercarsi nell'aumento della popolazione siciliana (57), e quindi nell'abbondanza di manodopera che contenne i salari, mentre è noto che ancora nel '400 « la richiesta di mano d'opera era in costante eccedenza sull'offerta » (58).

Orazio Cancila

NOTE

(1) PERI I., *Il villanaggio in Sicilia*, Palermo 1965, pp. 96-97. Le iniziative di miglioramenti agricoli nei primi secoli dopo il Mille sono comuni anche ad altre regioni italiane (cfr. TORELLI P., *Un comune cittadino in territorio ad economia agricola*, I, Mantova 1930) e al resto dell'Europa (cfr. GRAND R., DELATOUCHE R., *Storia agraria del Medio Evo*, Milano 1968, p. 247).

(2) Ibid. pp. 79 sgg.

(3) BATTAGLIA DI NICOLOSI G., *I diplomi inediti relativi all'ordinamento della proprietà fondiaria in Sicilia*, in « Documenti per servire alla storia di Sicilia », s. I, vol. XVI, Palermo 1895, pp. 80-83, 87-89, 97-100 e passim.

(4) Ibid. pp. 47-51; *Il registro notarile di Giovanni Maiorana (1297-1300)*, a cura di DE STEFANO A., in « Memorie e documenti di storia siciliana », s. II, vol. II, Palermo 1943, pp. 11-12, 35-36, 129-130, e passim. Un tipo di contratto analogo lo si incontra contemporaneamente in Francia, dove era particolarmente diffuso e dove però il concedente continuava a conservare sulla metà spettante al *plantator* determinati diritti, che variavano da luogo a luogo (GRAND R., DELATOUCHE R., *Storia agraria...* cit., p. 371).

(5) DA PIAZZA MICHELE, *Historia sicula*, I, 27, ed. R. Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere*, voll. 2, Palermo 1791, I, p. 568. Sulla crisi economica del '300 in Sicilia cfr. PERI I., *Il villanaggio...* cit., pp. 109-113; D'ALESSANDRO V., *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Palermo 1963, pp. 183-191; MAGGIORE PERNI F., *La popolazione di Sicilia e di Palermo dal X al XVIII secolo*, Palermo 1892, p. 87. Anche in Europa le

iniziative di miglioramenti agricoli, attorno alla metà del XIV secolo entrano in crisi per motivi analoghi (peste del 1348, guerra dei Cento Anni, grande scisma, ecc.) (cfr. GRAND R., DELATOCHE R., *Storia agraria... cit.*, p. 346).

(6) PERI I., *Il villanaggio... cit.*, pp. 121-122.

(7) DE STEFANO F., *Storia della Sicilia dal secolo XI al XIX*, Bari 1948, pp. 100-102.

(8) Il contratto fa parte degli atti di un manoscritto attribuito ad un notaio ignoto e le cui pagine sono molto tarlate e quasi sempre sbiadite, tanto che la decifrazione procede tra notevoli difficoltà, quando addirittura non diviene impossibile, anche per le continue cancellature che ne rendono ancor più complicata la lettura. Né il contratto né gli altri atti che costituiscono il manoscritto, che si conserva nell'Archivio di Stato di Trapani, contengono il nome dell'estensore e l'anno. Taluni indicano soltanto il giorno, il mese e l'indizione, che è la quindicesima.

Fortunatamente, in uno degli atti interviene, in qualità di testimone il notaio Giovanni de Nurris (atto del 17 ottobre XV indizione). E' costui una figura nota. Secondo il Fardella (FARDELLA G., *Annali della città di Trapani... scritti nel 1810*, dattiloscritto della Biblioteca Fardelliana di Trapani, ai segni III, Scans. XXII, c. 12-13, p. 331), fu creato pubblico notaio nel 1413, per nomina regia, ed esercitò a Trapani certamente sino al 1440, perché gli ultimi atti da lui rogati che si trovano nell'Archivio di Stato di Trapani si riferiscono a quell'anno. In un atto del notaio Milo del 17-12-1442 risulta che la sua vedova si era intanto sposata con un mercante pisano, Martino Zampanti. Altro testimone nello stesso atto del 17 ottobre XV indizione è il notaio Roberto de Afinara, che esercitò anch'egli a Trapani contemporaneamente al De Nurris. L'atto fa anche riferimento ad una moratoria concessa « per magnificos vicereges Regni Siciliae ». Ora, in Sicilia, nella prima metà del '400, due Vicerè governarono contemporaneamente soltanto nel periodo 1416-1435 (cfr. CAPPELLI A., *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo*, Milano 1969, p. 452) e in tale lasso di tempo la XV indizione cade dal 1° settembre 1421 al 31 agosto 1422 (Ibid. p. 270). Non c'è dubbio quindi che il manoscritto contiene atti del 1421-22.

Purtroppo, certe sfumature del contratto mi sfuggono, ma credo di essere riuscito a cogliere le clausole più importanti.

(9) Cfr. nota 17 di pag. 328.

(10) Onza = tarì 30; tarì = grani 20; grano = denari o piccoli 6; fiorino = 6 tarì; carlino = 10 grani; scudo = 12 tarì.

(11) Penso non possano sussistere dubbi su questa clausola, che è alquanto originale: « Matheus et Petrus posuerunt et ponere tenentur et debent in eadem societate et ad opus societatis praesentis operas et servicia personarum eorundorum toto tempore quo dicti boves ad opus praesentis societatis anno praesentis laboraverint ».

(12) Solitamente, infatti, i contadini e i *borgesi*, costretti dal bisogno, vendevano ai mercanti i cereali, già molto prima del raccolto, ricevendone in cambio, al momento della stipula del contratto, una parte del denaro loro spettante e il resto alla consegna dei cereali, che sarebbero stati valutati in base alla meta imposta, nel mese di agosto di ogni anno, dal Consiglio civico, appositamente convocato dalle autorità comunali.

(13) SONNINO S., *I contadini in Sicilia*, in FRANCHETTI L. e SONNINO S., *La Sicilia nel 1876*, II, Firenze 1925, pp. 33-39, 54-56, 70, 98 sgg. e passim.

(14) Sulla mezzadria toscana cfr. IMBERCIADORI I., *Mezzadria classica toscana*, Firenze 1951; *Campagna toscana nel '700. Dalla Reggenza alla Restaurazione*, Firenze 1953; MIRRI M., *Proprietari e contadini toscani nelle riforme leopoldine*, in « Movimento operaio » marzo-aprile 1955; *Un'inchiesta toscana sui tributi pagati dai mezzadri e sui patti colonici nella seconda metà del Settecento*, in « Annali Feltrinelli », II, Milano 1959; RABBENO U., *Il contratto di mezzadria*, Torino 1881; SONNINO S., *La mezzadria in Toscana*, in « La mezzadria negli scritti dei Georgofili », Firenze 1935; FIERLI G., *Della divisione dei beni dei contadini*

e di altre simili persone, Firenze 1797; e più recentemente CAROSELLI M. R., *Critica alla mezzadria di un vescovo del '700*, Milano 1963.

(15) PERI I., *Il villanaggio...* cit., p. 96. L'affermazione del Peri mi sembra veritiera, perché anche ai nostri giorni nelle campagne delle Madonie (Palermo) esiste una tale distinzione. Comunque i nostri atti parlano di gabella, e qualche volta di gabella e terraggio contemporaneamente.

(16) Ibid., p. 95.

(17) Secondo gli *Acta Imperii inedita saeculi XIII. Urkunden und Briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und Königsreichs Siciliens in den Jahren 1198 bis 1273*, I, ed. WINKELMANN E., Innsbruck 1880, pp. 701-702, cit. da PERI I., *Il villanaggio...* cit., p. 40, « tra il 1247 e il 1248 i reintegratori dei feudi Guglielmo di Tocco e Giacomo de Accia riferivano alla corte l'opinione corrente che in origine in Sicilia il feudo-tipo era costituito da trenta *pariclate* ciascuna di trenta salme... ». TRAINA A., *Vocabolario delle voci siciliane*, Palermo 1888, p. 71, considera la *parecchiata* pari a nove salme di terra. Stando invece ad un documento che il dr. Vincenzo Adragna, direttore della Biblioteca di Erice, il quale svolge da anni accurate ricerche sulle origini della proprietà contadina in Erice, ha trovato nella stessa biblioteca, la *parecchiata* corrisponderebbe nel '400 ad una *aratata*, cioè al terreno che un paio di buoi possono lavorare in un giorno, quantità che evidentemente non può mai essere pari a nove salme, né tanto meno a 30 salme. L'*aratata* — secondo l'amico Adragna, alla cui cortesia debbo queste notizie — equivaleva grosso modo allo iugero romano, cioè a 25 are, pari a mq 2500, mentre la salma in uso a Trapani nel XIV secolo corrispondeva a mq 33.000 (cfr. MARTINI A., *Manuale di metrologia*, Torino 1883, p. 440). Secondo un documento della prima metà del '400, trascritto sul « Libro rosso di Erice » che si conserva in quella Biblioteca, nessuno degli « *habitatores* » di Erice poteva possedere in enfiteusi dall'Università più di una *parecchiata* di terra. Per quanto ricca, l'Università di Erice non poteva certamente assegnare ai suoi *habitatores parecchiate* di 30 salme. Non mi pare quindi che nel trapanese la *parecchiata* potesse essere nel '400 pari a 30 salme, come per il resto della Sicilia, secondo la testimonianza dei reintegratori dei feudi. Né credo possa considerarsi eguale a 25 are, cioè poco più di un tumolo, perché altrimenti non si comprende come e da dove si potessero pagare gabelle di 5-6 salme di cereali per *parecchiata* (tabella II) e non vedo perché, per metterne a coltura due — come nel caso delle terre del de Naso — fossero necessari dodici buoi.

Penso perciò che a Trapani una *parecchiata* non dovesse superare le sei salme di terreno.

(18) Maggese si chiamava il terreno lasciato a riposo, le cui zolle venivano ogni tanto rivoltate per consentirne l'areazione (GARUFI C. A., *Patti agrari e comuni feudali di nuova fondazione in Sicilia*, estratto dall'« Archivio storico per la Sicilia », vol. I, serie III, Palermo 1947, p. 32, n. 2; GRAND R., DELATOCHE R., *Storia agraria...* cit. pp. 267-269).

(19) Not. FORZIANO GIOVANNI, atto 28.4-1450. La salma come misura di capacità corrispondeva a Trapani a litri 275,088 di frumento e a litri 343.86 di orzo (MARTINI A., *Manuale...* cit., pp. 439, 793). Ogni salma di frumento si divideva in 16 tumoli, di orzo in 20 tumoli.

(20) Ibid., atto 29.10-1450.

(21) GRAND R., DELATOCHE R., *Storia agraria...* cit., p. 287.

(22) Not. DE NURRIS GIOVANNI, atti 17-1-1435, 25-1-1435; not. FORZIANO G., atti 12-11-1451, 1-12-1451.

(23) Not. FORZIANO G., atti 18-10-1449, 27-10-1449, 4-12-1449.

(24) Ibid., atto 26-11-1459; Not. DE NURRIS G., atto 9-4-1429; Not. MICILETTO GIACOMO, atto 15-12-1441.

(25) PERI I., *Il villanaggio...* cit., p. 90.

(26) Ibid., pp. 90-91.

(27) Ibid., pp. 91-92.

(28) Ibid., p. 92; PERI I., *Censuazioni in Sicilia nel secolo XIII*, in « Economia e storia », IV, pp. 40-58.

- (29) *Le vicende del latifondo siciliano*, Firenze 1946.
- (30) CICCOTTI E., *La vita economica siciliana nel periodo normanno svevo*, in « *Archivio Storico per la Sicilia Orientale* », X, 1913, pp. 344-345, invece è piuttosto polemico nei confronti delle censuazioni.
- (31) Not. DE NURRIS G., atto del 1425 (non si riesce a capire la data esatta).
- (32) Not. SCANNATELLO GIOVANNI, atto 31-10-1419.
- (33) Not. DE NURRIS G., atto 3-10-1420.
- (34) Not. SCANNATELLO G., atto 28-11-1424.
- (35) ARCHIVIO DI STATO DI TRAPANI, *Lettere della Segreteria*, busta n. 25 A.
- (36) Not. MICILETTO G., atto 22-11-1429 (Novemila viti, in contrada S. Placido, furono vendute per onze 28, di cui onze 15 per un precedente prestito, onze 6.18 in contanti, mentre non si comprende bene in che modo dovevano essere pagate le altre onze 6.12).
- (37) Not. FORZIANO G., atto 3-1-1452 (5000 viti, contrada Ponte di Salemi, vendute dal nobile Simone Maccajono per onze 18 contanti); atto 4-2-1452 (altra vigna, contrada S. Giovanni de Lachiata, di 5.000 viti, con terra vacua, una casa, una tina e tinelli, gravata di un censo annuo di tari 10 pagabile all'inizio di settembre di ogni anno in favore di Elisabetta vedova di Graziano de Ansusiis, fu comprata dal giudeo Chuxa de Maman per onze 20 contanti); atto 9-1-1453 (per onze 9, pagabili 1/2 entro 1 anno dalla prossima Pasqua e 1/2 entro 1 anno dal prossimo settembre, si vendettero 4500 viti, gravate di un censo annuo di tari 9: il prezzo piuttosto basso può giustificarsi col censo che gravava sul vigneto); atto 17-9-1459 (una vigna di 4000 viti, con casa e cortile, tine e tinelli, contrada Garberia, fu venduta per onze 9 contanti al giudeo Elia de Minimo da Elisabetta, moglie di Antonio Ammanatu, prigioniero dei barbareschi: il prezzo modesto può giustificarsi con la necessità di Elisabetta di reperire ad ogni costo il denaro per il riscatto del marito).
- (38) Cfr. nota 31. Non sappiamo con esattezza quale sesto di impianto si usasse a Trapani nel XV secolo per i vigneti. Con moltissima probabilità era quello di cinque palmi (m 1,25) in uso ad Erice, che dista da Trapani pochi chilometri, alla fine del XIII secolo (*Il registro notarile di Giovanni Maiorana... cit.*, p. 255) e che sembra si sia continuato ad usare in tutta la Sicilia sino alla fine del XIX secolo, quando, per la ricostruzione dei vigneti dopo l'attacco della fillossera, si cominciò ad usare un sesto di sei palmi, che nella Sicilia centro-occidentale è ancora largamente in uso.
- Con un sesto di 5 palmi ogni vite occupa mq 1,5625. Poiché la salma in uso a Trapani nel' 400 equivaleva a mq 33.500, in un ettaro di terreno sarebbero andate 6400 viti e in una salma circa 21.000.
- (39) Not. MICILETTO G., atto 10-11-1441.
- (40) Not. FORZIANO G., atto 14-1-1452, che si rifà all'atto 12-6-1444 del notaio Giovanni de Malleis.
- (41) Not. MICILETTO G., atto 10-11-1441.
- (42) Not. DE NURRIS G., atto 19-1-1428.
- (43) Not. MICILETTO G., atto 9-2-1442.
- (44) Not. DE NURRIS G., atto 1-10-1420.
- (45) Not. SCANNATELLO G., atto 16-10-1419.
- (46) Per le paghe di lavoratori giornalieri cfr. un'ordinanza dell'università di Palermo del 22-2-1407, *De mercenariis non locandis ultra precium statutum* (Archivio storico del Comune di Palermo, *Atti bandi e provviste*, registro n. 22, f. 15), secondo la quale ai lavoratori agricoli, che erano tenuti a presentarsi sul luogo del lavoro « a spunta di suli », non doveva corrispondersi un salario giornaliero superiore a 1 tari da settembre a metà febbraio, e a 1 tari e grani 5 da metà febbraio ai primi di settembre, con esclusione assoluta del vitto che rimaneva a loro carico. Se il servizio si fosse svolto da sole a sole la paga poteva essere elevata di altri 5 grani al giorno. Il salario massimo degli zappatori delle masserie, ai quali si dava anche il vitto, non doveva superare i 12 grani al giorno.
- L'ordinanza è citata anche da LONCAO E., *Il lavoro e le classi rurali in Sicilia durante e dopo il feudalesimo*, Palermo 1900, p. 51, e successivamente

da GARUFI C. A., *Patti agrari e comuni feudali... cit.*, pp. 54-55; da TITONE V., *La Sicilia dalla dominazione spagnola all'unità d'Italia*, Bologna 1955, p. 74; da TRASELLI C., *Alcuni calmieri palermitani del '400*, in «Economia e storia» n. 3, Milano 1968, p. 347.

(47) Not. FORZIANO G., atto 23-10-1459: per saldare un debito di onze 2.3.15 per l'acquisto di panni, Andrea de Girbino di Trapani si impegnò, a nome del padre, a lavorare con i propri buoi nei campi di Nicolò Pipi, in contrada Xitta, ogniquale volta questi l'avesse richiesto e sino all'estinzione del debito, per un salario di tari 1.10 al giorno. Possiamo dedurne che il salario giornaliero di un bracciante agricolo dovesse aggirarsi sui 15-20 grani.

Non sappiamo se, oltre ai buoi, anche i cavalli e gli asini venissero impegnati per i lavori di aratura, né quale tipo di aratro venisse usato. E' certo però che gli aratri erano muniti di vomeri di ferro (Not. FORZIANO G., atti 30-12-1462 e 5-1-1463).

(48) Not. SCANNATELLO G., atto 31-8-1436.

(49) Not. MICILETTO G., atto 29-9-1441.

(50) Not. FORZIANO G., atto 5-5-1450.

(51) Il lavoro nelle tonnare era, quindi, considerato redditizio, tanto che si limitavano alcune prestazioni per essere liberi di parteciparvi. Del gennaio 1435 è ad esempio un contratto tra due pescatori di corallo, valido sino al tempo della mattanza nella tonnara di Castellammare del Golfo, dove uno dei due sarebbe andato a lavorare (Not. DE NURRIS G., atto 28-1-1435). Nel 1451, un giudeo di Trapani si impegnava a rifondere l'ex socio nella pesca del corallo, per un debito di onze 10 più le spese da questi sostenute per recuperarle, versando onza 1.1. entro un mese, onze 1.6 «ad tagliata di tonnara praesentis annis» e il resto in diversi anni, in rate di onze 1.1, ad ogni «tagliata di tonnara» sino all'estinzione del debito (Not. G. Forziano, atto 15-11-1451).

(52) Not. SCRIGNO G., atto 11-1-1470.

(53) FLANDINA A., *Statuti, ordinamenti e capitoli della città di Polizzi*, in «Documenti per servire alla storia di Sicilia», pubblicati a cura della Società Siciliana per la Storia Patria, 2ª serie, Palermo 1878, vol. 1, p. 260; GARUFI C. A., *Patti agrari... cit.*, pp. 52-54; TITONE V., *La Sicilia... cit.*, pp. 76, 80; MACK SMITH D., *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Bari 1970, p. 125.

(54) CANCELLO O., *I prezzi su un mercato dell'interno della Sicilia alla metà del XVII secolo*, estratto da «Economia e storia», n. 2, Milano 1966, pp. 184-216.

(55) Per avere comunque un'idea del rapporto prezzi-salari del trapanese nel '600 possono consultarsi le tabelle I-XV del mio studio cit., pp. 196 sgg.

La storiografia siciliana sembra piuttosto concorde nel giudicare alquanto misere e squallide le condizioni dei contadini negli ultimi secoli del Medio Evo, costretti a vivere con un tenore di vita bassissimo (cfr. LONCAO E., *Il lavoro... cit.*, p. 35 e passim; GARUFI C. A., *Patti agrari... cit.*, p. 52; PERI I., *Il villanaggio... cit.*, pp. 139-142; TRASELLI C., *Alcuni calmieri... cit.*, p. 373).

Il Trasselli ha però notato recentemente che il salario, nei tempi normali, doveva essere sufficientissimo alla vita (Ibid.). Ne è convinto — come mi ha detto personalmente — anche Henri Bresc, uno studioso francese che ha già esaminato quasi tutti gli atti notarili che si conservano nell'Archivio di Stato di Palermo, trovando più di mille contratti di lavoro e moltissimi prezzi di generi alimentari di largo consumo.

(56) Al brigantaggio siciliano nell'età moderna recentemente ha dedicato interessanti pagine MACK SMITH D., *Storia della Sicilia... cit.*, pp. 183-190, 380-387.

(57) Per la bibliografia relativa all'incremento della popolazione siciliana nell'età moderna rimando al mio studio *I dazi sull'esportazione dei cereali e il commercio dei grani nel Regno di Sicilia*, estratto da «Nuovi quaderni del Meridione», ott.-dic. 1969, n. 28, pp. 24, 32, nn. 99 e 144.

(58) PERI I., *Il villanaggio... cit.*, p. 143.